

Andrea Castagnetti
Una carta inedita di 'morgengabe' dell'828

[A stampa in *Medioevo. Studi e documenti*, II, a cura di Andrea Castagnetti, Antonio Ciaralli, Gian Maria Varanini, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 2007, pp. 489-513 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

Andrea Castagnetti

UNA CARTA INEDITA DI *MORGENGABE* DELL'828

Sommario. - 1. Il documento – 2. L'autore e i sottoscrittori - 3. I riferimenti alla tradizione etnico-giuridica e alla legge longobarde - 4. L'unicità della carta dell'828 nella documentazione privata dell'età longobarda e carolingia - 4.1. L'età longobarda - 4.2. L'età carolingia - 5. Il contenuto della carta di *morgengabe* dell'828.

1. Il documento

L'esplorazione sistematica dell'archivio del monastero di S. Silvestro di Nonantola, avviata con Antonio Ciaralli e Massimiliano Bassetti, si presenta ricca di suggestioni e di risultati notevoli, anche per le pergamene del secolo IX. Esse sono state quasi tutte edite, anche se non sempre correttamente, nel *Codice diplomatico nonantolano* del Tiraboschi ⁽¹⁾ e riprese, per quanto concerne le regioni della *Langobardia* superiore, dal *Codex diplomaticus* del Porro Lambertenghi ⁽²⁾. Edizioni di documenti sono apparse in seguito ⁽³⁾: i documenti privati e gli atti giudiziari di età longobarda a cura dello Schiaparelli ⁽⁴⁾; i diplomi regi e imperiali nelle collezioni corrispondenti dei re longobardi ⁽⁵⁾, degli imperatori franchi ⁽⁶⁾, dei diplomi dei

⁽¹⁾ G. Tiraboschi (ed.), *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*. II. *Codice diplomatico*, Modena, 1785.

⁽²⁾ G. Porro Lambertenghi (ed.), *Codex diplomaticus Langobardia*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873 (= *CDLang*).

⁽³⁾ Ricordiamo, fra altre, le edizioni di documenti nei seguenti contributi: A. Gaudenzi, *Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna*, «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 36 (1916), pp. 7-312, e *ibidem*, 37 (1916), pp. 313-577; A. Falce, *Documenti inediti dei duchi e marchesi di Tuscia (secc. VII-XII)*, «Archivio storico italiano», ser. 7^a, 7 (1927), pp. 63-87, 241-292.

⁽⁴⁾ L. Schiaparelli (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, voll. 2, Roma, 1927-1993.

⁽⁵⁾ C. Brühl (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, III, Roma, 1973.

⁽⁶⁾ *MGH, Diplomata Karolinorum; Diplomata regum Germaniae ex stirpe Karolinorum*, Hannover, 1906 ss.

re d'Italia (7) e dei re e imperatori di Germania (8).

Numerosi documenti nonantolani sono stati riediti nei Codici diplomatici per singole città e i loro territori: fra questi, ricordiamo, perché interessa il territorio da cui proviene l'autore del documento qui edito in appendice, il *Codice diplomatico veronese*, a cura del Fainelli (9), che, invero, fra altre gravi mende, non ha fornito un'edizione completa dei documenti nonantolani relativi al territorio veronese, nemmeno di quelli relativi ai noti livelli di Ostiglia (10).

Fra i documenti inediti, si trova una *cartola scripcionis* dell'anno 828 concernente il "dono del mattino" o *morgengabe* da parte dello sposo alla sposa: l'edizione del documento fu tralasciata dal Tiraboschi, probabilmente perché esso non concerne il monastero nonantolano (11).

Nell'anno quindicesimo di impero di Ludovico e sesto di impero di Lotario, in un luogo indeterminato, Rottari, abitante nel territorio veronese, figlio del fu Rotecari *Langobardo*, dichiarando di vivere secondo la legge dei Longobardi, quella sua legge che egli dichiara di seguire, conferma alla sua *amantissima* sposa Gaiperga, figlia di Antonio *de Foriole*, nel giorno delle nozze, «in die votorum nupciarum», e per *morgengabe*, la proprietà di otto fra *servi* e *ancillae*, singolarmente menzionati, cosicché ella possa disporre di tutti loro, secondo quanto da lui donato.

La prima sottoscrizione autografa è dell'autore Rotheri che dichiara appunto di sottoscrivere la *morgincaput* da lui fatta. Seguono i *signa manuum* di tre testi, due di Brescia e uno di Pavia; quindi, le sottoscrizioni autografe di sei persone senza connotazione di località.

Il documento è rogato dal chierico Anscouse. La rogazione da parte di un chierico è diffusa in età longobarda, anche se essa avviene per documenti i cui autori e destinatari sono ecclesiastici o tali sono

(7) L. Schiaparelli (ed.), *I diplomi di Berengario I*, Roma, 1903, seguito dai diplomi dei rimanenti re italici.

(8) *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, Hannover, 1879 ss.

(9) V. Fainelli (ed.), *Codice diplomatico veronese*, voll. 2, Venezia, 1940-1963.

(10) Edizione completa dei livelli in E. Rossini (ed.), *I livelli di Ostiglia*, in *Contributi alla storia dell'agricoltura veronese*, Verona, 1979, pp. 117-136, "Documenti", nn. 1-8, anni 837-867.

(11) L'edizione in appendice della *cartola scripcionis* è stata curata da Antonio Ciaralli.

l'autore o il destinatario⁽¹²⁾. La situazione persiste nei primi decenni dell'età carolingia fino a che un capitulare dell'810 pone il divieto ai chierici di rogare documenti: «ut nullus presbiter cartas scribat»⁽¹³⁾. La norma trova tosto applicazione nella pratica: i documenti rogati da chierici e preti divengono sempre meno frequenti, eccettuati quelli emanati da un vescovo; né fra questi vanno considerate le carte private rogate da chierici-notai, poiché in questi casi prevale la seconda qualifica⁽¹⁴⁾. Sussistono, tuttavia, alcune eccezioni posteriori all'828, segnalate dal Costamagna⁽¹⁵⁾.

Rimane da spiegare la nostra proposta di datazione al periodo da febbraio all'autunno dell'828, prima del novembre. La datazione dei documenti italici dall'anno 823, quando Lotario I viene incoronato a Roma⁽¹⁶⁾, basata sul conteggio degli anni di impero di Ludovico il Pio e di Lotario I, è stata oggetto di discussione, dovuta principalmente alle tecniche diverse di conteggio, discussione riassunta efficacemente da Theodor Schieffer nell'Introduzione all'edizione dei diplomi di Lotario I⁽¹⁷⁾. Nei documenti privati del Regno Italico, il conteggio per Ludovico I inizia dalla fine di gennaio dell'814, a seguito della morte di Carlo Magno avvenuta il 28 gennaio. Più complesso il conteggio per gli anni di Lotario I: esso segue due criteri, l'uno che lo fa partire dal suo primo arrivo nel regno, avvenuto nell'autunno dell'822⁽¹⁸⁾; l'altro,

⁽¹²⁾ G. Costamagna, *L'alto medioevo*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato*, Roma, 1975, pp. 156-157.

⁽¹³⁾ *MGH, Capitularia regum Francorum*, I, n. 81, *Capitula Ecclesiastica*, c. 13. Cfr. Costamagna, *L'alto medioevo* cit., p. 182.

⁽¹⁴⁾ Costamagna, *L'alto medioevo* cit., p. 190.

⁽¹⁵⁾ *Ibidem*, p. 289, note 115-118.

⁽¹⁶⁾ J. F. Böhmer, E. Mühlbacher, *Die Regesten des Kaiserreichs unter der Karolinger: 751-918*, II ed., Innsbruck, 1908, n. 770a. Cfr. L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*. III/1, *Italien und die fränkische Herrschaft*, Gotha, 1908, pp. 109 ss.; P. Riché, *Les Carolingiens. Une famille qui fit l'Europe*, Paris, 1983, p. 153; J. Jarnut, *Ludwig der Fromme, Lothar I. und das Regnum Italiae*, in *Charlemagnes' Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840)*, Oxford, 1990, pp. 349 ss.

⁽¹⁷⁾ *DD Lotharii I*, pp. 45 ss., con riferimento a E. Mühlbacher, *Die Datierung der Urkunden Lothar I.*, «Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften», 85 (1877), pp. 463-544. Cfr. anche Jarnut, *Ludwig der Fromme* cit., pp. 350-351, e Ph. Depreux, *Empereur, Empereur associé et Pape au temps de Louis le Pieux*, «Revue belge de philologie et d'histoire», 70/4 (1992), p. 901.

⁽¹⁸⁾ Böhmer, Mühlbacher, *Die Regesten* cit., n. 762a.

dall'inizio dell'anno 820 – la cosiddetta *Vulgärepoche* –, una scelta, questa, che non è facilmente spiegabile.

Ne risulta che l'adozione dell'uno o dell'altro sistema di conteggio comporta una differenza tra gli anni di impero di Ludovico e di Lotario di sei o di nove anni. Ma non sempre, poiché in alcuni documenti si riscontra la differenza di otto anni invece che di nove: ciò avviene quando i documenti sono rogati nel periodo novembre-gennaio, risultando per questi mesi la sfasatura di una unità. Traiamo l'esemplificazione dalla documentazione lucchese, la sola che per la sua ingente consistenza permetta di utilizzare documenti in sequenza ⁽¹⁹⁾. Iniziamo da alcuni documenti lucchesi degli anni 823-824: nel primo, del luglio 823, gli anni di impero sono rispettivamente dieci per Ludovico e uno per Lotario ⁽²⁰⁾; nel secondo, del novembre 823, essi sono dieci e due, poiché gli anni di Ludovico sono computati dal gennaio 814, quelli di Lotario dall'autunno 822, quindi con una unità in più ⁽²¹⁾. Quest'ultimo conteggio è adottato anche nei documenti del gennaio dell'824 ⁽²²⁾; si torna poi in febbraio alla differenza di nove anni ⁽²³⁾.

Il nostro documento, che è datato solo con l'anno quindicesimo di Ludovico e nono di Lotario, senza l'indicazione del mese, va pertanto datato tra la fine di gennaio dell'828 e l'autunno, prima di novembre, poiché nei mesi di novembre e di dicembre l'anno di impero di Lotario sarebbe dovuto essere considerato come il decimo.

2. L'autore e i sottoscrittori

L'attore Rottari/Rotheri, figlio di Rotecario longobardo, viene

⁽¹⁹⁾ H. Schwarzmaier, *Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur einer Herzogstadt in der Toskana*, Tübingen, 1972, pp. 10-11; C. Violante, *Lo studio dei documenti privati per la storia medioevale fino al XII secolo*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, voll. 2, Roma, 1976, I, p. 80; E. Cau, *I documenti privati di Bergamo*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, Bergamo, 1991, p. 154.

⁽²⁰⁾ D. Barsocchini, *Memorie e documenti per servire all'istoria del ducato di Lucca*, V/2, Lucca, 1837, n. 454, 823 luglio 11, Lucca; anche n. 455, 823 agosto 19, Lucca.

⁽²¹⁾ *Ibidem*, n. 457, 823 novembre, Lucca

⁽²²⁾ *Ibidem*, n. 458, 824 gennaio, Lucca; n. 459, 824 gennaio 25, Lucca.

⁽²³⁾ *Ibidem*, n. 460, 824 febbraio 10, Lucca; n. 461, 824 febbraio, Lucca.

anzitutto individuato, come d'uso, da una connotazione di provenienza o residenza. Nel nostro caso l'indicazione concerne un territorio, «de finibus Veronensibus», non con una località, città o villaggio, inserito in un territorio, come avviene solitamente. La connotazione di un attore, un destinatario o di un sottoscrittore con un territorio, senza specificazione della località, è attestata in poche altre occasioni, quasi tutte degli ultimi decenni del secolo IX.

Destinatario di una vendita effettuata nell'883 a Piacenza da Adelberto orefice è Iudone «filio quondam Amancioni de finibus Mediolanense»⁽²⁴⁾. Con un rapporto inverso rispetto alle località, il destinatario di una vendita effettuata in Milano da due fratelli è Rotari «de finibus Placentia», figlio del fu Vualperto⁽²⁵⁾.

Sottoscrittore ad una richiesta e promessa rivolte nell'873 a Capua⁽²⁶⁾ dal suddiacono Ratcauso all'imperatrice Engelberga⁽²⁷⁾ è Normanno «de finibus Parmensibus». Ancora, Giovanni, figlio di Odeverto «de finibus Vicentine» sottoscrive un livello concesso dalla badessa di S. Salvatore di Brescia ad un Rotecario, abitante ad Affi, in territorio di Garda, e concernente grossi beni situati nel Vicentino⁽²⁸⁾.

Fra gli ultimi astanti ad un placito dell'859, svoltosi in Milano⁽²⁹⁾, è elencato Celso «de finibus Laudense».

Attore di una donazione dell'892, rogata a *Vallecella*, nel Piacentino⁽³⁰⁾, è Adelprando «filius bone memorie Andrei de finibus Veronense», di tradizione etnico-giuridica longobarda, come certifica la dichiarazione di avere ricevuto dal destinatario il *launechild* «prop-

⁽²⁴⁾ *Chartae Latinae Antiquiores* (d'ora in poi, *ChLA*), LXVI, *Piacenza III*, ed. C. Carbonetti Vendittelli, Dietikon-Zürich, 2005, n. 2, 883 novembre, Piacenza.

⁽²⁵⁾ *Ibidem*, n. 23, 890 marzo 11, Milano, orig.

⁽²⁶⁾ *ChLA*, LXIV, *Piacenza II*, ed. C. Mantegna, Dietikon-Zürich, 2003, n. 15, 873 aprile 23, Capua.

⁽²⁷⁾ Sulla vicenda si soffermano F. Bougard, *Engelberga*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XLII, Roma, 1993, p. 674, e A. Castagnetti, *Transalpini e vassalli in area milanese (secolo IX)*, in *Medioevo. Studi e documenti*, a cura di A. Castagnetti, A. Ciaralli, G. M. Varanini, I, Verona, 2005, pp. 98-99 (disponibile *on line*: www.medioevovr.it).

⁽²⁸⁾ *CDLang*, n. 279, 878 novembre 17, Brescia = Fainelli, *Codice diplomatico veronese* cit., I, n. 267, copia del secolo XI.

⁽²⁹⁾ Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 64, 859 maggio 17, Milano, orig.

⁽³⁰⁾ *ChLA*, LXX, *Piacenza VII*, ed. F. De Rubeis, Dietikon-Zürich, 2007, n. 32, 892 marzo 15, *Vallecella*, orig. = inserto integrale in C. Manaresi (ed.), *I placiti del Regnum Italiae*, voll. 3, Roma, 1955-1960, I, n. 107, 898 agosto 1, Piacenza, orig.

ter ritus gentis mee Langobardorum»⁽³¹⁾: la connotazione territoriale riguarda presumibilmente il padre, che si era trasferito nel Piacentino; già da tempo, tuttavia, poiché in un documento dell'879, di cui è attore il medesimo Adelprando⁽³²⁾, questi si dichiara figlio del fu Andrea dei *finis Aucenses*, nell'odierno Piacentino⁽³³⁾, e in un documento di un solo mese posteriore al primo⁽³⁴⁾ il padre di Adelprando, il fu Andrea, è connotato solamente dalla località di Chiavenna⁽³⁵⁾: le oscillazioni mostrano la difficoltà di assumere per il defunto Andrea, che si era trasferito dal Veronese al Piacentino, una stabile connotazione di luogo, mentre il figlio, che pure viene connotato attraverso il padre, probabilmente perché le tre transazioni economiche concernono i beni già del padre, appare inserito nella società piacentina nella quale occupa una posizione di rilievo, desumibile dalla presenza fra i sottoscrittori manufirmanti il documento dell'892 di quattro suoi vassalli⁽³⁶⁾.

Dalla documentazione citata risulta evidente che la connotazione di un personaggio – attore, destinatario, sottoscrittore o astante – con l'indicazione di un territorio e non di una località specifica, indica che

⁽³¹⁾ Si veda in merito A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, a cura di S. de Rachewiltz, J. Riedmann, Sigmaringen, 1995, poi, con modifiche e integrazioni, in A. Castagnetti, *'Teutisci' fra gli immigrati transalpini nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 2006, pp. 21-22, 47-48 (disponibile *on line*: www.medioevovr.it).

⁽³²⁾ *ChLA, Piacenza VII* cit., n. 4, 879 ottobre 5, Godi.

⁽³³⁾ I *fines Aucenses* indicavano una regione che comprendeva una zona nord-orientale del Piacentino ed anche una zona sopra il Po, fra Lodigiano e Cremonese. Sui *fines Aucenses* si vedano V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, p. 31; P. Galetti, *Note e riflessioni sull'ordinamento statale periferico nell'alto medioevo in territorio piacentino*, Parma, 1979, estratto, pp. 22 ss.; P. Galetti, *L'insediamento nella bassa pianura piacentina durante l'alto medioevo*, «Archivio storico per le province parmensi», 31 (1979), pp. 149-152; P. Bonacini, *Terre d'Emilia. Distretti pubblici, comunità locali e poteri signorili nell'esperienza di una regione italiana (secoli VIII-XII)*, Bologna, 2001, pp. 83 e 127-128.

⁽³⁴⁾ *ChLA, Piacenza VII* cit., n. 35, 892 aprile 3, Godi.

⁽³⁵⁾ *Ibidem*, nota 2: Chiavenna può essere identificata con Chiavenna Landi, fraz. Cortemaggiore (Piacenza), oppure Chiavenna Rocchetta, fraz. Castell'Arquato (Piacenza).

⁽³⁶⁾ A. Castagnetti, *Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, pp. 57-58.

si tratta di un personaggio proveniente da un comitato diverso da quello in cui si compie l'azione e si redige il documento, una connotazione che lo può ancora caratterizzare anche se nel frattempo egli può avere spostato la sua residenza nel comitato in cui si svolge il negozio giuridico.

La situazione offerta dalla carta di *morgengabe* dell'828 è ancor meno definibile poiché manca il luogo di rogazione dell'atto, forse per un'omissione, dal momento che la data topica compare nei pochi documenti di età carolingia concernenti la costituzione di dote per la sposa, sia pure effettuati secondo la legge salica⁽³⁷⁾ o romana⁽³⁸⁾, come compare nelle prime *cartulae de morgincap* – eccettuata la nostra – redatte secondo la legge longobarda alla fine del secolo X⁽³⁹⁾.

Le sole indicazioni di luogo, oltre a quella dell'autore, provengono dai tre testi manufirmanti, dei quali viene indicata la località di residenza o di provenienza, mentre i sottoscrittori autografi non si connotano, come d'uso⁽⁴⁰⁾, con la località: dei tre sottoscrittori che appongono il *signum manus* due sono di Brescia, uno di Pavia.

Poiché le connotazioni di luogo e territorio delle quattro persone appaiono diverse – territorio veronese per l'attore, le città di Brescia e Pavia per i tre testimoni –, esse non offrono la possibilità di prospetta-

⁽³⁷⁾ U. Benassi (ed.), *Codice diplomatico parmense*, I, Parma, 1910, n. 1, 823 agosto 14, Gondreville = Gaudenzi, *Il monastero* cit., pp. 29-31, n. 4, con datazione corretta all'agosto 826: si tratta del *libellus dotis* che Autramno, poi conte di Cittanova, indirizza alla sposa Adeburga; reg. in F. Bougard, *Dot et douaire en Italie centro-septentrionale, VIII^e-XI^e siècle. Un parcours documentaire*, in *Dots et douaires dans le haut Moyen Âge*, Roma, 2002, app., n. 4, che data il documento all'823, avendo utilizzato solo l'edizione citata di Benassi. Sul conte Autramno cfr. sotto, nota 67. Si veda anche un documento della fine del secolo: E. Falconi (ed.), *Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX)*, Parma, 1959, n. 72, 895, maggio 4, Niviano; reg. Bougard, *Dot* cit., app., n. 9.

⁽³⁸⁾ Falconi, *Le carte più antiche* cit., n. 11, 832 settembre 28, Mariano = *ChLA*, LXIV, *Piacenza I*, ed. C. Mantegna, Dietikon-Zürich, 2003, n. 12 = reg. Bougard, *Dot* cit., app., n. 5; F. Bougard, *Pierre de Niviano, dit le Spolétin, sculdassius, et le gouvernement du comté de Plaisance à l'époque carolingienne*, «Journal des savants», luglio-dicembre 1996, app., n. 1, 878 giugno, Niviano = *ChLA*, *Piacenza II* cit., n. 26 = reg. Bougard, *Dot* cit., app., n. 8.

⁽³⁹⁾ Documenti citati sotto, nota 96.

⁽⁴⁰⁾ A. Castagnetti, *Il conte Leone (801-847) e i suoi figli (840-881) nell'amministrazione missatica della giustizia*, in questo volume, t. c. note 540-542.

re il luogo o il territorio nei quali la carta di *morgengabe* è stata redatta. Possiamo supporre che almeno una parte dei sei sottoscrittori autografi risiedesse nei territori di provenienza dell'attore o dei manufiranti; ma nella documentazione coeva concernente i territori di Pavia, Brescia e Verona – ricerca estesa anche ad altri territori, compresi quelli milanese, bergamasco e piacentino – , non abbiamo individuato persone che fossero a loro accostabili, in un caso nemmeno semplici omonimie ⁽⁴¹⁾.

Nell'atto di dotare la propria sposa, Rottari/Rotheri, oltre a ad apparire come un personaggio non radicato localmente, è accompagnato da testimoni parimenti non radicati localmente. Egli e i suoi testi sembrano persone abituate a spostarsi. Non è forse azzardato supporre che si tratti di un mercante: egli sembra non avere, al momento dello spozalizio, disponibilità di beni immobili o la possibilità di disporre in loco, poiché non ne fa dono alla sposa, contrariamente alla consuetudine, come vedremo, che ne prevedeva la donazione.

3. I riferimenti alla tradizione etnico-giuridica e alla legge longobarda

Fin dalla prima lettura colpisce l'accentuata volontà dell'autore di proclamare la propria identità longobarda, ben oltre all'opportunità di richiamarsi alla propria legge per conferire validità giuridica al negozio.

Un rapido confronto con la documentazione coeva rende facilmente ragione delle nostre affermazioni. Si tenga presente che l'indicazione della nazionalità dei singoli ⁽⁴²⁾ – attori, destinatari, testimoni

⁽⁴¹⁾ Fra i nomi dei sottoscrittori autografi, Adilio risulta sconosciuto nell'antroponomastica longobarda (J. Jarnut, *Prosopographische und sozialgeschichtliche Studien zum Langobardenreich in Italien 568-774*, Bonn, 1972) e, per quanto finora ho potuto accertare, nella documentazione coeva. Un riscontro è possibile, ma si tratta di un toponimo attestato nella documentazione piacentina e identificato con Iggio, frazione di Pellegrino Parmense: *ChLA, Piacenza VI* cit., n. 30, 875 giugno 15, Varsi; *Piacenza VII* cit., n. 11, 883 agosto 29, Varsi.

⁽⁴²⁾ Per i principi generali che informano il sistema della personalità del diritto nei rapporti privati, basato sulla *natio* dell'autore del negozio giuridico, si veda F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, pp. 110 ss.

degli atti – avviene nei modi seguenti ⁽⁴³⁾: per i transalpini mediante l'aggettivo 'etnico', franco o alamanno, dalla fine del secolo VIII alla metà del secolo IX, a segnalare, frequentemente, una immigrazione recente; l'indicazione dell'appartenenza ad un *genus* ovvero ad una *gens*, accompagnata, di norma, dal nome 'etnico' al plurale: *ex genere Francorum, Alamannorum*, ecc.; la professione di legge nei negozi giuridici, accompagnata dalle formule giuridico-simboliche tradizionali di investitura, le quali, anche in assenza di una qualificazione 'etnica' o di una professione di legge, che denotino con sicurezza l'appartenenza ad una *gens* o ad una *natio* specifica, permettono di attribuire agli attori una provenienza dalle regioni transalpine.

Per quanto concerne l'utilizzazione dell'aggettivazione 'etnica' per i Longobardi, l'attribuzione di *Langobardus* al padre di Rottari precede di un anno la prima attestazione finora disponibile che proveniva da un documento dell'829, ove il diacono veronese Audone si dichiara figlio di Grauseberto *Langobardus* ⁽⁴⁴⁾, una connotazione analoga a quella del nostro Rottari.

Nel nostro documento Rottari, pur già connotato dalla qualificazione di *Langobardus* attribuita al padre, preferisce aggiungere la propria professione di legge: «quia et ego vivere videor me ipsa lege nostra Langobardorum». Questa professione si presenta, probabilmente per la sua precocità, inconsueta nella formulazione, anche a confronto con le dichiarazioni di legge dei Franchi e Alamanni.

La prima professione di legge longobarda, finora nota, di autori dei negozi giuridici nell'ambito della *Langobardia* superiore proviene da un documento milanese posteriore di un decennio, quando nell'839 Teutpaldo, che dichiara di vivere secondo la legge longobarda, con una formula non ancora consolidata – «manifestum habeo legibus vivens Langobardorum» –, affida ad erogatori l'esecuzione delle proprie disposizioni testamentarie ⁽⁴⁵⁾. Dopo un lungo intervallo, la dichiara-

⁽⁴³⁾ Documentazione e bibliografia in Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., pp. 32-38.

⁽⁴⁴⁾ Fainelli, *Codice diplomatico veronese* cit., I, n. 131, 829 settembre 7, Verona, orig. = *ChLA*, LIX, *Verona I*, ed. F. Santoni, Dietikon-Zürich, 2001, n. 7, copia coeva. Su Audone diacono, poi arcidiacono e vescovo, si sofferma Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 50-53.

⁽⁴⁵⁾ *CDLang*, n. 135, 839 agosto, Milano, orig. = A. R. Natale (ed.), *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, Milano, due tomi, s. d. (d'ora in poi, *MD*), I/1, n. 65.

zione di legge longobarda riappare nell'879, quando l'arcivescovo Ansperto, figlio del fu Albucio di Biassonno, «qui vixit lege Langobardorum», detta le proprie disposizioni testamentarie ⁽⁴⁶⁾. La professione di legge, in una formula che tende a stabilizzarsi – «qui professo sum lege vivere Langubardorum» –, compare in una vendita dell'882 ⁽⁴⁷⁾ e in due donazioni dell'885, una effettuata dall'arciprete di Cologno ⁽⁴⁸⁾, l'altra da un *negociator* di Milano ⁽⁴⁹⁾. Tarda, nell'ultimo decennio del secolo, è la comparsa della dichiarazione nella documentazione piacentina ⁽⁵⁰⁾.

Nella carta di *morgengabe* Rottari, con la sua dichiarazione di legge, che non trova rispondenza formale in altra documentazione, vuole ribadire che egli stesso vive secondo la legge seguita dal padre: «ego vivere videor me ipsa lege nostra Langobardorum». Dobbiamo chiederci per quale motivo egli introduca questa ulteriore precisazione: forse non sarebbe stata superflua se Rottari si trovava in una società non longobarda, per la quale era necessario ribadire pubblicamente che non solo egli era figlio di un Longobardo, ma che egli stesso viveva tuttora e avrebbe continuato a vivere secondo la stessa legge longobarda del padre: «ipsa lege nostra Langobardorum».

Subito dopo, Rottari, per attestare la validità giuridica dell'atto che si accinge a compiere, si richiama ancora alla propria legge, ribadendo, senza ricorrere ad un'espressione analoga alla precedente, che si tratta della propria medesima legge, quella legge che ora egli dichiara di seguire – vorremmo dire, 'con zelo' – nell'accingersi alla donazione della *morgengabe* alla sua sposa: «et sic consecante me ipsa mea

⁽⁴⁶⁾ *CDLang*, n. 290, 879 novembre 11 = *MD*, I/2, n. 138. Cfr. A. Ambrosioni, *Gli arcivescovi nella vita di Milano*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 111-113.

⁽⁴⁷⁾ *CDLang*, n. 315, anno 882, monastero di S. Ambrogio (Milano) = *MD*, I/2, n. 147.

⁽⁴⁸⁾ *CDLang*, n. 326, 885 marzo 20, monastero di S. Ambrogio (Milano) = *MD*, I/2, n. 149.

⁽⁴⁹⁾ *CDLang*, n. 333, 885 ottobre, monastero di Nonantola.

⁽⁵⁰⁾ *ChLA*, *Piacenza VII* cit., n. 40, 893 febbraio 5, Piacenza: «vivente lege Langubardorum»; *ChLA*, *LXVII*, *Piacenza IV*, ed. P. Radicotti, Dietikon-Zürich, 2005, n. 5, 897 [maggio], Reponiano: «legibus vivere Langobardorum»; Falconi, *Le carte più antiche* cit., n. 81, 898 settembre, Piacenza, orig.: «legibus vivere Langobardorum», con formule non ancora consolidate.

lege». Si noti la parafrasi di fattura letteraria con il ricorso ad un verbo, *consectari*, il quale risulta estraneo alla documentazione di età longobarda e carolingia, utilizzato, per quanto mi consta, una sola volta in un diploma del 916 emanato da Berengario I nel significato classico di “acquisire”, non senza insistenza e aggressività, beni materiali, che nel caso specifico sono gli spazi per istituire *mercata* entro e intorno alla città⁽⁵¹⁾, redatto quasi sicuramente dal cappellano Ermenfredo⁽⁵²⁾, il quale, secondo lo Schiaparelli, redige i testi in “uno stile elaborato, ricco di frasi inusitate”⁽⁵³⁾. Nel nostro documento il verbo si riallaccia al significato assunto nella letteratura cristiana delle origini, nella quale esso si connota via via in senso positivo fino ad indicare l’azione di seguire la propria legge e le proprie consuetudini⁽⁵⁴⁾.

⁽⁵¹⁾ *DD Berengario I*, n. 112, 916 settembre I, Pavia: «... et si mercata infra spacium Cremonensis civitatis aut extra circumquaque consecrare idem episcopus poterit ...». Sulla concessione della facoltà di istituire mercati entro e intorno alla città di Cremona, cfr. A. A. Settia, *L'età carolingia e ottoniana*, in *Storia di Cremona. Dall'alto Medioevo all'età comunale*, Cremona, 2004, p. 60.

⁽⁵²⁾ *DD Berengario I*, n. 112, Introduzione al doc., p. 287.

⁽⁵³⁾ L. Schiaparelli, *I diplomi dei re d'Italia. Ricerche storico-diplomatiche*. I. *I diplomi di Berengario I*, «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 23 (1902), pp. 117, 119-120, 130.

⁽⁵⁴⁾ Il verbo *consectari* è presente nella produzione letteraria cristiana delle origini, che lo riprende dalla classicità, con una caratterizzazione negativa, alludente all’azione, concreta e figurata, di perseguire, inseguire con intenti aggressivi. Ma poi il verbo, neutralizzato e depotenziato, amplia il suo campo d’applicazione. La linea crescente, che sembra consolidare, in apparente controtendenza rispetto agli esordi, l’associazione tra il verbo *consectari* e gli “oggetti” più auspicabili del culto cristiano – il verbo e le virtù divine, l’esempio degli apostoli *et similia* – si connota nell’impiego del verbo entro la formula dossologica per il mattutino di Pentecoste secondo il *Breviarium Gothicum* assemblato, come pare, da Isidoro di Siviglia: «Hac igitur te, Sancta Trinitas, fidei cognitione credentes, poscimus et rogamus, ut manifestatione Spiritus tui ita cor nostrum inradiet, ut et carnis opera declinemus, et perfectionem sanctitatis omnimoda consecremur»; ancora, nell’adozione del verbo nella traduzione latina dell’epistola sinodica di Cirillo d’Alessandria (indirizzata a Nestorio per notificare la condanna comminata ai suoi danni nel corso della sinodo di Efeso del 431), la cui ripresa (come luogo comune canonistico) sarà particolarmente frequente per tutto il medioevo: «Non enim est fas contemnere nos Ecclesias ita turbatas et scandalizatos populos, fidemque rectissimam violatam, dissipatum quin etiam gregem, quem custodire debueras, siquidem iuxta nos amator recti dogmatis exstitisses, sanctorum Patrum vestigia pia consecrans» (*PL*, 48, col. 832B). In questa polita accezione del verbo, reso tutto disposto ad indicare l’azione di seguire veneratamente le sacre, non necessariamente sante, tradizioni dei maggiori, sembrano da rintracciarsi le radici del

Ancora, il chierico Anscase mostra la sua preparazione letteraria traducendo, nell'intento di adoperare un lessico latino corretto, il termine *morganicaput*, attestato nella documentazione del secolo VIII⁽⁵⁵⁾, in *caput morgani*, espressione non altrimenti documentata; mentre l'autore Rottari, nella sua sottoscrizione autografa, adopera il termine *morgincaput* che richiama quello di *morgingab* nelle leggi longobarde⁽⁵⁶⁾ e di *morghincap* del documento del 755⁽⁵⁷⁾, utilizzato anche nella scarsa documentazione privata carolingia⁽⁵⁸⁾.

Le prime attestazioni, dopo la conquista carolingia, del ricorso negli atti privati ad istituti della tradizione etnico-giuridica longobarda provengono dall'utilizzazione di un istituto giuridico longobardo connesso agli atti di donazione, la corresponsione del *launechild* da parte del destinatario al donatore: esso concerne i rapporti quotidiani nell'ambito della famiglia o all'esterno, verso 'amici' vecchi ed anche nuovi, come potenti immigrati⁽⁵⁹⁾. Il richiamo a questo istituto precede le prime affermazioni di nazionalità dei membri delle minoranze dominanti e, ancor più, quelle delle loro tradizioni etnico-giuridiche, fissatesi in formule definite e generalizzate in tempi successivi alla

consectante sfuggito alla penna del *clericus* Anscase. La possibilità di estendere il campo semantico del verbo *consectari* così che esso finisca per indicare l'azione di abbracciare una tradizione culturale, seguirne le prescrizioni e farne professione, sembra garantita da almeno due altre fonti largamente circolanti: il controverso Editto di Milano del 313 (il cui *tenor* è tradito soltanto da un rescritto imperiale di Costantino e Licinio, trasmesso unicamente dalla *Historia Ecclesiastica* di Eusebio di Cesarea, X, 5, in *PL*, 8, col. 108A), col quale si consentiva a tutti di «*proprias religiones consecrari*»; in secondo luogo, un celebre passo delle più programmatica opera esegetica di Agostino, il *De spiritu et littera*, ove, sia pure nel colorito negativo dell'insieme, la sostanziale omologia tra *persequi traditiones suas* e *consectari* è esemplarmente esplicitata: «*Nec de illis operibus hoc intellegi potest, de quibus dominus eis dicit: reicitis mandatum dei, ut traditiones uestras statuatis, quia persequens, inquit, legem iustitiae in legem non peruenit israhel; non dixit persequens traditiones suas, id est consecrans*» (Aurelii Augustini *De spiritu et littera*, C.F. Vrba-J. Zycha, 1913, pp. 155-229: cap. 29, par. 50, p. 206, l. 20 [CSEL 60]). Debbo le indicazioni a Massimiliano Bassetti.

⁽⁵⁵⁾ Documenti degli anni 722 e 739, citati sotto, note 73 e 76.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. sotto, note 68-69.

⁽⁵⁷⁾ Doc. del 755, citato sotto, nota 75.

⁽⁵⁸⁾ Documenti degli anni 856, 874 e 886, citati sotto, rispettivamente alle note 91, 86 e 94.

⁽⁵⁹⁾ Castagnetti, *Immigrati nordici* cit., pp. 44-50.

conquista: esso inizia dal 792, quando per la prima volta il donatore dichiara di esigere il *launchild* «secundum ritus gentis nostre catholice Langobardorum», formula che compare, quindi, poco tempo dopo la conquista carolingia ⁽⁶⁰⁾.

La dichiarazione di effettuare la *morgengabe* seguendo la propria legge ricorda, invero, più che le dichiarazioni di agire secondo la legge nell'esigere e ricevere il *launchild*, una dichiarazione enunciata due decenni più tardi da un grosso proprietario terriero. Engelberto del fu Grimoaldo di Erbè, in territorio veronese ⁽⁶¹⁾, «in suo lectulo recubens», infermo ma sano di mente, dichiara che, nell'eventualità che il suo unico figlio gli premuoia, egli procede, secondo la facoltà concessagli dalla sua legge longobarda – «et sicut lege possum aut lex mea Langobardorum mihi tribuat» ⁽⁶²⁾ –, ad *ordinare* i suoi beni per la salvezza dell'anima propria e del figlio: i beneficiati dovranno corrispondere somme di denaro che gli *herogatores* utilizzeranno a favore di sacerdoti e *pauperes Christi*; il mancato pagamento, comporterebbe il trasferimento dei beni a chiese e a monasteri ⁽⁶³⁾.

Per concludere le osservazioni su questo aspetto, si rilevi la presentazione che l'attore fa di se stesso: dopo l'enunciazione del proprio nome, del territorio di provenienza e del nome del padre defunto, seguono la dichiarazione di nazionalità longobarda di quest'ultimo, la

⁽⁶⁰⁾ *CDLang*, n. 66, 792 gennaio 9, Pavia, orig. = *MD*, I/1, n. 32.

⁽⁶¹⁾ Fainelli, *Codice diplomatico veronese* cit., I, n. 181, (846) maggio 28, Erbè = *ChLA*, LX, *Verona II*, ed. F. Santoni, Dietikon-Zürich, 2002, n. 25, copia coeva.

⁽⁶²⁾ Si tratta di un riferimento diretto alla norma introdotta da Liutprando già nel suo primo anno di regno. *Liutprandi leges*, in F. Bluhme (ed.), *Edictus ceteraque Langobardorum leges*, Hannover, 1869, c. 6: «Si quislibet Longobardus, ut habens casus humanæ fragilitatis egrotaverit, quamquam in lectulo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et rectæ loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabile debeat permanere.»

⁽⁶³⁾ Sul patrimonio di Engelberto si veda A. Castagnetti, *La distribuzione geografica dei possedimenti di un grande proprietario veronese del secolo IX: Engelberto del fu Grimoaldo di Erbè*, «Rivista di storia dell'agricoltura», 9 (1969), pp. 15-26; sulla conservazione di una base economica per i Longobardi, Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 45-49; sui caratteri delle disposizioni testamentarie di Engelberto, S. Gasparri, *I testamenti nell'Italia settentrionale fra VIII e IX secolo*, in *Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut moyen âge*, a cura di F. Bougard, C. La Rocca, R. Le Jan, Roma, 2005, pp. 105-106.

professione propria di vivere secondo la legge longobarda e la dichiarazione di agire secondo quanto previsto dalla propria legge nell'assegnare alla sposa i beni in *morgengabe* ⁽⁶⁴⁾. Di più Rottari non avrebbe potuto addurre per evidenziare la propria 'longobardicità'. Questa ha certamente un fondamento etnico, ma, già da tempo, aveva perduto vieppiù il suo carattere tribale originario per designare il ceto dei possessori, erede ed interprete della tradizione etnico-politica dell'antica *gens* longobarda: essa si configura, nel terzo decennio del secolo IX, quale tradizione etnico-giuridico-sociale che caratterizza, come aveva caratterizzato in un passato recente, quei ceti e gruppi che godono di una buona o almeno sufficiente condizione economica, e che conferisce a loro il diritto-dovere di partecipazione all'*exercitus*, riallacciandosi in tale modo alla tradizione della stirpe longobarda ⁽⁶⁵⁾.

Questa forte accentuazione, mentre intende ribadire l'appartenenza dell'attore alla tradizione etnico-giuridica longobarda, con l'affermazione delle proprie consuetudini giuridiche e dei corrispondenti rituali, si presentava opportuna negli atti di donazione, che spesso intervenivano fra parenti, più o meno stretti, per garantire con la continuità del possesso la continuità della posizione economica e sociale, non certo più 'politica', della famiglia; tanto più necessaria, nell'ambito dei rapporti matrimoniali che comportavano consistenti transazioni economiche, con il ricorso alla *morgengabe* e alla *meta*, la seconda solo intravista ⁽⁶⁶⁾. Il ricorso alla propria tradizione etnico-giuridica si presentava ancor più opportuno a fronte dell'introduzione di nuove tradizioni da parte dei nuovi dominatori, portatori, per il trasferimento dei beni, di consuetudini giuridiche diverse, ancorate ad un simbolismo fortemente accentuato: la differenza era notevole anche nell'ambito del contratto matrimoniale, che, ad esempio, prevedeva la correspon-

⁽⁶⁴⁾ G. Vismara, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'alto medioevo*, in *Il matrimonio nella società altomedievale*, voll. 2, Spoleto, 1977, poi in G. Vismara, *Scritti di storia giuridica. V. La famiglia*, Milano, 1988, pp. 165-168; e Bougard, *Dot cit.*, p. 68 e *passim*.

⁽⁶⁵⁾ G. Tabacco, *I liberi del re nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966, p. 87 e *passim*; G. Tabacco, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1968, II, p. 770; G. Tabacco, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti dell'età longobarda*, «Studi medievali», ser. III, 10 (1969), pp. 267-268.

⁽⁶⁶⁾ Si veda la nota introduttiva al documento edito in appendice.

sione, secondo la consuetudine salica, da parte dello sposo di una 'dote' della terza parte e non della quarta della proprie sostanze e avveniva mediante riti specifici ⁽⁶⁷⁾.

4. L'unicità della carta dell'828 nella documentazione privata dell'età longobarda e carolingia

4.1. L'età longobarda

Per cogliere con immediatezza l'unicità del documento in esame è sufficiente prendere in considerazione la documentazione concernente l'istituto della *morgengabe*, la quale, oltre a confermare sotto questo aspetto rilevante i caratteri singolari e precoci del documento, apparsi nella qualificazione 'etnica' e nella professione di legge longobarda, ne mostra anche il carattere appunto di un *unicum* documentario per un periodo di quasi tre secoli.

Non ci soffermiamo ad illustrare la legislazione longobarda su *meta* e *morgengabe* ⁽⁶⁸⁾ e la lunga tradizione di studi in materia ⁽⁶⁹⁾. Ricordiamo che la corresponsione della *meta* da parte dello sposo alla sposa rappresentava un elemento costitutivo del matrimonio, legata originariamente alla concezione patrimoniale del matrimonio germanico, per cui essa poteva identificarsi con il momento della compravendita della donna, il cui prezzo era da corrispondere prima del matrimonio; poi, perdendo la natura originaria, la *meta* si avviò ad una contaminazione con la *morgengabe*, divenendo anch'essa un assegno mari-

⁽⁶⁷⁾ Si veda la formula impiegata nel *libellum dotis* dell'826 (doc. citato sopra, nota 37), con cui Autramno, franco, futuro conte di Citanova (profili in Hlawitschka, *Franken* cit., pp. 144-146, e Bonacini, *Terre d'Emilia* cit., pp. 99-104), assegna la dote – una *curtis* nella *villa Flaviasco* nel territorio di Vercelli, con trenta poderi e con novanta servi – per la sposa Adelburga (cfr. Bougard, *Dot* cit., p. 66), dopo che le si era promesso secondo il rito franco-salico: «secundum legem Salicam per solidum et dinarium vel aurum te expensavi». La formula impiegata per gli sponsali rinvia alla *lex Salica* consuetudinaria, non a quella scritta: cfr. H. Nehlsen, *Zur Aktualität und Effektivität germanischer Rechtsaufzeichnungen*, in *Recht und Schrift im Mittelalter*, a cura di P. Classen, Sigmaringen, 1977, p. 478.

⁽⁶⁸⁾ *Edictum Rothari*, in Bluhme, *Edictus* cit., cc. 182, 199, 200, 216; *Liutprandi leges* cit., cc. 7, 103, 117; *Aistulfi leges*, in Bluhme, *Edictus* cit., c. 14.

⁽⁶⁹⁾ Siano sufficienti i contributi di Vismara, *I rapporti patrimoniali* cit., pp. 141-189, e di Bougard, *Dot* cit., pp. 59-74.

tale. La *morgengabe* o dono del mattino, costituita dalla cessione di beni, mobili e immobili, da parte del marito alla moglie, da un atto libero e volontario, qual era in origine, divenne in seguito sostanzialmente obbligatorio, fissandosi attraverso la pratica nella cessione della quarta parte dei beni del marito. Anche se fin dal 717 le norme legislative prevedevano la consegna, al cospetto di *parentes* e *amici*, di una *carta di morgengabe* alla sposa ⁽⁷⁰⁾, di queste *cartae* non è giunta documentazione diretta, mentre sussistono riferimenti indiretti dal secolo VIII; per l'età carolingia abbiamo a disposizione alcuni atti di assegnazione maritale o dote, ma effettuati, per dichiarazione esplicita, secondo le leggi salica ⁽⁷¹⁾ e romana ⁽⁷²⁾, nessuno secondo la legge longobarda.

In quattro documenti, compresi fra il 722 e il 755, viene menzionata la *morgengabe*, per lo più in occasione di fondazioni o di donazioni a chiese.

Nel primo Orso dona nel 722 alla chiesa da lui fondata due case provenienti dalla *morganicaput* di sua moglie ⁽⁷³⁾. Nel 738 la vedova Anstrualda, fattasi religiosa, dona alla chiesa da lei fondata una casa, già ricevuta in *morgangab* dal marito defunto ⁽⁷⁴⁾. Nel 755 la vedova Cleonia dona alla chiesa fondata dal suo defunto marito, fra altri beni, la terza parte di quanto aveva ricevuto in *morghincap* ⁽⁷⁵⁾.

Si differenzia dai documenti precedenti l'inventario, forse del 739 ⁽⁷⁶⁾, fatto redigere da Orso, presumibilmente da identificare con l'omonimo donatore del 722 ⁽⁷⁷⁾, per i beni da assegnare ai nipoti, provenienti dalla *morganicapu* della loro madre, costituiti da beni mobili per il valore di 290 soldi, e quelli provenienti da una seconda *morganicapu*

⁽⁷⁰⁾ *Liutprandi leges* cit., c. 7.

⁽⁷¹⁾ Documenti degli anni 826 e 895, citati sopra, nota 37.

⁽⁷²⁾ Documenti degli anni 832 e 878, citati sopra, nota 38.

⁽⁷³⁾ L. Schiaparelli (ed.), *Codice diplomatico longobardo* (= *CDL*), voll. 2, Roma, 1929-1933, I, n. 30, 722 (giugno, metà c. - 31 agosto), Lucca.

⁽⁷⁴⁾ *CDL*, I, n. 67, 738 ottobre, Lucca.

⁽⁷⁵⁾ *CDL*, I, n. 120, 755 settembre, S. Cassiano (di Moriano o a Vico?), Lucca.

⁽⁷⁶⁾ *CDL*, I, n. 70, (739 aprile?), Lucca.

⁽⁷⁷⁾ Su Orso e sulla sua famiglia si sofferma S. Gasparri, *Grandi proprietari e sovrani nell'Italia longobarda dell'VIII secolo*, in *Longobardi e Lombardia: aspetti di civiltà longobarda*, voll. 2, Spoleto, 1980, I, pp. 431-433; ivi anche la proposta di identificazione dei due Orso.

– «*alia die morganicapu*» –, costituiti dalla metà di una casa. In realtà, solo la seconda doveva essere una *morgengabe* effettiva, consegnata il giorno seguente le nozze, *alia die* ⁽⁷⁸⁾, mentre la prima doveva trattarsi della *meta*, come suggerisce anche il valore dei beni, duecentonovanta soldi, somma che è assai vicina a quella massima di trecento soldi che un *homo nobilis* longobardo poteva corrispondere per la *meta* secondo una norma di Liutprando ⁽⁷⁹⁾.

Rinviando per un commento esauriente dei quattro documenti al contributo del Bougard ⁽⁸⁰⁾, ci limitiamo a sottolineare come i beni, certamente parziali, ai quali viene fatto riferimento in relazione alla *morgengabe*, siano sostanzialmente beni immobiliari; ancora, come la *meta*, costituita, nell'unico esempio rimasto, da beni mobili, tenda ad essere assimilata alla *morgengabe*.

4.2. L'età carolingia

L'evoluzione per certi aspetti continua in età carolingia. Anzitutto l'assimilazione della *meta* nella *morgengabe*. Nell'833 ⁽⁸¹⁾, in Milano, Vigilinda, originaria della città di Pavia, con il consenso di Aurifuso, marito e mundoaldo suo, e, in assenza di *parentes proximi*, con l'autorizzazione di un ufficiale pubblico ⁽⁸²⁾, rappresentato in questa circostanza da Walchis, *locopositus* ⁽⁸³⁾ della città di Milano, vende a

⁽⁷⁸⁾ *Liutprandi leges* cit., c. 7: «Si quis Longobardus morgincap coniugi suæ dare voluerit, quando eam sibi in coniugio sociaverit sibi, ita decernimus, ut alia die ante parentes et amicos suos ostendat per scriptum ...».

⁽⁷⁹⁾ *Ibidem*, c. 88.

⁽⁸⁰⁾ Bougard, *Dot* cit., pp. 59-61.

⁽⁸¹⁾ *CDL*, n. 117, 833 agosto 10, Milano, orig. = *MD*, I/1, n. 54.

⁽⁸²⁾ L'autorizzazione dell'ufficiale pubblico - «cum noticia publici» –, prevista dalla legislazione longobarda, sostituiva quella dei parenti prossimi, i quali a loro volta avrebbero dovuto garantire che la donna non avesse subito pressioni illecite o violenze, anche dal marito stesso, suo mundoaldo, per effettuare il negozio giuridico. *Liutprandi leges* cit., c. 22: la donna che vende beni propri, consenziente il marito, dia *notitia* a due o tre *parentes*, affinché in presenza loro o di un ufficiale pubblico – «in presentia parentum suorum vel iudici, qui in loco fuerit» – possa essere provato che ella non ha subito violenza; se il redattore della carta di vendita non avrà accertato quanto stabilito ovvero che l'atto sia stato compiuto «cum notitia parentum vel iudicis», la vendita sia considerata nulla e falsa.

⁽⁸³⁾ Sul *locopositus* in Milano si veda A. Castagnetti, *Locopositi, gastaldi e visconti a Milano in età carolingia*, «Studi storici Luigi Simeoni», 57 (2007), pp. 16-20.

Gunzone, diacono della chiesa milanese ⁽⁸⁴⁾, la sua porzione di beni in Gnignano, porzione costituita dalla *quarta* donatale *pro meta* dal marito ⁽⁸⁵⁾: è sufficiente il riferimento alla *quarta* per comprendere che si tratta della *morgengabe*.

Nel marzo 874 Gotenia, vedova di Autelmo di Inzago, vende al figlio Gundelasio suddiacono alcuni beni che ella aveva ricevuto dal marito a titolo di *meta* e *morgincap*, case e *res* indeterminate ubicate nei villaggi di *Scosse* e di *Villa*, da identificare con Gnignano ⁽⁸⁶⁾. Disponiamo dell'atto con cui nell'855 furono stipulate le nozze tra Autelmo e Gotenia, figlia di immigrati transalpini ⁽⁸⁷⁾: fra le varie disposizioni del documento, alcune concernono l'assegnazione da parte del padre alla figlia della dote 'diretta' o 'parentale', ma manca la dotazione effettuata dal marito, la *morgengabe* o 'dote indiretta' ⁽⁸⁸⁾, la quale, come emerge dal documento più tardo, fu effettivamente corrisposta, fosse o non fosse distinta dalla *meta* ⁽⁸⁹⁾.

⁽⁸⁴⁾ Su Gunzone visdomino si veda Castagnetti, *Transalpini* cit., pp. 100-103.

⁽⁸⁵⁾ *Edictus Rothari* cit., c. 167: si tratta del prezzo che il marito dà al padre della donna. Secondo E. Cortese, *Per la storia del mundio in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 91 (1955-1956), pp. 387-388, la *meta* costituiva in origine il prezzo della compravendita della sposa, che poi venne a comprendere anche il *mundium*; la *meta* rimane nella disponibilità della vedova. Secondo *Liutprandi leges* cit., c. 89, il valore della *meta* non può superare la somma di soldi 400, per un giudice o duca, di soldi 300 per gli uomini "nobili"; *ibidem*, c. 117, ove si parla di *meta* e di *morgingab*; la seconda non poteva superare il quarto delle sostanze del marito: *ibidem*, c. 7. In prosieguo di tempo *meta* e *mundium* vennero contaminandosi con la *morgengabe*, per cui questa poté assorbire gli altri due istituti, come sembra sia il caso del documento di cui al testo, ove appare la confusione tra la *meta* e la *morgengabe*, qui definita quale *quarta*, da tempo divenuta sinonimo di *morgengabe*. Cfr. Vismara, *I rapporti patrimoniali* cit., pp. 661-664.

⁽⁸⁶⁾ Si tratta di un documento, riportato per transunto in un documento di poco posteriore con il quale l'abate del monastero di S. Ambrogio prende possesso di beni situati nei villaggi di *Scosse* e di Gnignano, portando con sé, a sostegno del suo diritto, cinque *monimina*, che egli fece leggere e rileggere e i cui dati e contenuti sono esposti in modi precisi nei sunti dei singoli documenti; il documento citato nel testo è il terzo dei *monimina*: *CDLang*, n. 257, 874 aprile 5, in *Scosse* e in *Villa* di Gnignano = *MD*, I/2, n. 125.

⁽⁸⁷⁾ *CDL*, n. 190, 855 giugno 17, Gorgonzola, orig. = *MD*, I/2, n. 93.

⁽⁸⁸⁾ Le designazioni di dote diretta o parentale e di dote indiretta sono proposte da M. Parisse, *Conclusion*, in *Dots et douaires* cit., pp. 536 e 539-530.

⁽⁸⁹⁾ Per la vicenda si veda A. Castagnetti, *Una famiglia longobarda di Inzago (Milano). I rapporti con transalpini, un vescovo di Bergamo, un vassallo longobardo di Ludovico II e la scelta ecclesiastica*, «Studi storici Luigi Simeoni», 55 (2005), pp. 10-15 e 27-29.

I beni oggetto eventualmente della *morgengabe* potevano dare adito a controversie. Già nelle nozze della transalpina Gotenia e del longobardo Autelmo era probabilmente presente un motivo di contrasto sanato da una vendita fittizia di beni dal padre della sposa al genero, contrasto attribuibile nella determinazione della *morgengabe*, la dotazione corrisposta dal marito, poiché, essendo questa per i Franchi di un terzo dei beni del marito, di un quarto per i Longobardi, si sarebbe potuto ingenerare nella famiglia della sposa l'aspettativa di una dotazione superiore a quella corrisposta, per cui si sarebbe fatto ricorso alla vendita simulata di un podere, il cui prezzo, corrisposto dal marito, avrebbe potuto colmare la differenza ⁽⁹⁰⁾.

Di beni oggetto di *morgengabe* tratta la controversia dibattuta in un processo dell'856, svoltosi in tre riprese, fra il territorio di Garda e la città di Verona ⁽⁹¹⁾. Al bavaro Elimberio, che muove causa, pretendendo la restituzione di beni, costituiti da un *casale* con abitazione e un appezzamento a vite, a lui giunti dalla moglie Adelburga, la quale li aveva ricevuti dal primo marito Vulfegango *pro morgimcaput*, come sarebbe stato attestato da una *cartula* appositamente redatta, *cartula* che Elimberio non è poi in grado di produrre, l'alamanno Bernardo, chiamato in giudizio per la restituzione dei beni, oppone, ottenendo alla fine sentenza favorevole, una *cartula vinditionis* dell'841, con la quale Erchempaldo, padre di Vulfegango, gli aveva venduto i beni, oggetto della lite; il documento era corroborato da *testes idonei*, dei quali viene dichiarata la nazionalità – uno *ex genere Francorum*, un secondo *Alamannus*, tre altri *Langobardi* –, ed era rogato da uno *scriba publicus* ⁽⁹²⁾. Nonostante che il tribunale rifiuti di accettare la validità della donazione per *morgengabe* a fronte dell'esibizione della carta di vendita, è possibile che la prima sia effettivamente avvenuta, vanificata, tuttavia, dalla vendita degli stessi beni compiuta dal padre dello sposo, primo marito di Adelburga, il quale avrebbe così trovato

⁽⁹⁰⁾ Bougard, *Dot cit.*, pp. 71-72.

⁽⁹¹⁾ Manaresi, *I placiti cit.*, I, n. 60, 856 luglio 2, Bussolengo, Verona e Sandra. La vicenda è stata illustrata da A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», 82 (1970), pp. 739-740, nell'ambito, come suggerisce il titolo, della problematica relativa ai rapporti fra comitato e distretti minori e sull'efficacia e l'estensione del potere di controllo del conte sul 'suo' comitato nella piena età carolingia.

⁽⁹²⁾ La corroborazione di *testes idonei* e la redazione da parte di uno *scriba publicus* è prescritta da *Ratchis leges*, in Bluhme, *Edictus cit.*, c. 8.

il modo di dotare la nuora senza perdita economica – le terre ‘donate’ sono in realtà quelle vendute –, incurante delle conseguenze ⁽⁹³⁾.

Un ultimo riferimento ad una *morganicaput* è utilizzato per specificare la provenienza di una terra in un atto di vendita dell’886 in territorio bergamasco ⁽⁹⁴⁾.

Come si può notare, in età carolingia le menzioni, pur indirette, di *morgengabe* sono ancor più scarse che nel secolo precedente, soprattutto se si considera il notevole aumento della documentazione disponibile. Per trovare nella documentazione finora edita una *cartula de morgincap* occorre attendere, come ha sottolineato il Bougard ⁽⁹⁵⁾, la fine del secolo X ⁽⁹⁶⁾.

5. Il contenuto della carta di *morgengabe* dell’828

Dai documenti dei secoli VIII e IX risulta che il contenuto della *morgengabe* è costituito in prevalenza da beni immobiliari, case e terreni. Orbene, il contenuto della *morgengabe* donato alla sposa Gaiperga nell’828 da Rottari, costituito solo da *servi* e *ancillae*, tre coppie di sposi e due singoli, si distacca da quello consueto della *morgengabe*, poiché non sono inclusi nella donazione beni immobili, case e terreni, ma solo servi ovvero beni mobili, caratteristiche più consone alla *meta* che alla *morgengabe*, come appare dai pochi documenti a disposizione.

Alcuni servi, due uomini e una donna, per il valore complessivo di trenta soldi, compongono la *morgengabe* inventariata per i nipoti da Orso nel 739, accanto ad altri beni mobili, per un totale di 290 soldi ⁽⁹⁷⁾; ma per questa abbiamo osservato come si tratti nella sostanza della *meta*. L’assimilazione della *meta* alla *morgengabe* si accentuò nel periodo seguente tanto la prima scomparve dalla documentazione nel corso del secolo IX ⁽⁹⁸⁾.

⁽⁹³⁾ Bougard, *Dot cit.*, pp. 73-74.

⁽⁹⁴⁾ *Le pergamene degli archivi di Bergamo (a. 740-1000)*, a cura di M. Cortesi, Bergamo, 1988, n. 30, 886 febbraio, Gorlago.

⁽⁹⁵⁾ Bougard, *Dot cit.*, p. 66.

⁽⁹⁶⁾ P. Cammarosano, *Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione dei documenti 935-1215*, Castelfiorentino, 1993, pp. 174-177, n. 2, 994 aprile 29, Pietralata; si veda anche Barsocchini, *Memorie cit.*, V/3, n. 1614, 986 agosto 22, *Padule*; regesti in Bougard, *Dot cit.*, app., nn. 12 e 13.

⁽⁹⁷⁾ *CDL*, I, n. 70, (739 aprile?, Lucca).

⁽⁹⁸⁾ Bougard, *Dot cit.*, p. 67.

Orbene, secondo quanto prospettato nell'introduzione al documento in appendice, Rottari/Rotheri nella sottoscrizione autografa – «✠ Ego Rohteri in anc morgincaput ad me | facta m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi)» –, potrebbe avere scritto inizialmente la parola <meta>, poi corretta in *morgincaput*. Potremmo considerare il fatto come una semplice correzione, tanto più che la *meta* non era previsto un atto scritto o, forse più, come l'indizio, più o meno consapevole, di un processo da tempo in atto che conduceva all'assimilazione in un unico istituto dei due istituti distinti della *meta* e della *morgengabe*, tanto più che già in età longobarda si era introdotto l'uso di costituire la *morgengabe* non più dopo la notte nuziale (*alia die*), ma nel giorno stesso delle nozze, *dies votorum* ⁽⁹⁹⁾. Il che è esplicitamente dichiarato nel nostro documento: «in die votorum nupciarum vel in caput morgani».

La donazione di otto servi rappresenta un consistente valore economico, quale esso può essere suggerito da alcune comparazioni con atti che concernono valutazioni in denaro o compravendite di servi. Dall'inventario fatto redigere da Orso nel 739, già utilizzato ⁽¹⁰⁰⁾, apprendiamo che tre servi erano valutati trenta soldi. Nel *dossier* documentario del “gruppo familiare” di Totone ⁽¹⁰¹⁾, sono presenti tre compravendite di servi: nel 725 Totone, il primo di tale nome ⁽¹⁰²⁾, acquista un servo, un *puer* di nazionalità franca, per il prezzo di dodici soldi ⁽¹⁰³⁾; nell'807 il secondo Totone acquista due *infantuli* per il prezzo di trenta soldi ⁽¹⁰⁴⁾; nello stesso periodo acquista anche una *ancella* per

⁽⁹⁹⁾ *Liutprandi leges* cit., c. 103.

⁽¹⁰⁰⁾ Doc. del 739, citato sopra, nota 76.

⁽¹⁰¹⁾ Sulle vicende della famiglia e sui connessi aspetti sociali, economici, politici e religiosi si vedano i contributi G. Rossetti, *I ceti proprietari e professionali: status sociale funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X. I. L'età longobarda*, in *Atti del 10° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1986, pp. 183 ss. e *passim*; per l'età carolingia, G. Rossetti, *Il monastero di S. Ambrogio nei primi due secoli di vita: i fondamenti patrimoniali e politici della sua fortuna*, in *Il monastero di S. Ambrogio nel Medioevo. Convegno di studi nel XII centenario*, Milano, 1988, pp. 20-31; i contributi, infine, editi in *Carte di famiglia. Strategie, rappresentazione e memoria del gruppo familiare di Totone di Campione (721-877)*, a cura di S. Gasparri, C. La Rocca, Roma, 2005.

⁽¹⁰²⁾ Ricostruzione prosopografica della famiglia in R. Le Jan, *Il gruppo familiare di Totone: identità e strategie patrimoniali*, in *Carte di famiglia* cit., pp. 13-28.

⁽¹⁰³⁾ *CDL*, I, n. 36, 725 giugno 6, Milano.

⁽¹⁰⁴⁾ *MD*, I/1, n. 16, 807 luglio 20, Como. Si tenga presente che verso la fine del

venti soldi ⁽¹⁰⁵⁾. Gli acquisti di servi da parte dei due Totone, che si inseriscono nell'ambito di una "economia di scambio" con il ricorso al "mezzo monetario", sono stati nel contempo considerati, anche per il loro prezzo, "oggetti di lusso" che accrescono la condizione sociale del proprietario ⁽¹⁰⁶⁾. Altra documentazione per raffronti non sembra facilmente disponibile per la *Langobardia* settentrionale. Da parte nostra, possiamo segnalare un documento piacentino, con cui un prete vende una donna e suo figlio per la somma di trenta soldi ⁽¹⁰⁷⁾.

Gli sparsi dati possono indicare molto approssimativamente il valore di otto servi, presumibilmente adulti, in una somma che poteva essere superiore ai cento soldi, consistente, ma ben inferiore al tetto massimo di trecento soldi cui poteva giungere, secondo la norma liutprandea, il valore della *meta* per un «nobile uomo» longobardo ⁽¹⁰⁸⁾.

* * *

Quanto finora abbiamo esposto rende ragione più che a sufficienza dell'opportunità di offrire l'edizione di un documento inedito, già di per sé rilevante per il periodo e unico per il contenuto poiché non trova risposdenze dal secolo VIII alla fine del secolo X. Non tutto è stato detto in merito e non tutte le considerazioni possibili sono state svolte: alcuni aspetti rimangono da approfondire, altri sono stati tralasciati, soprattutto quelli che abbisognano di ulteriori conoscenze specialistiche.

regno il soldo longobardo aveva subito una svalutazione che lo aveva portato al valore di un terzo rispetto al secolo precedente, il che aveva reso possibile la sua equivalenza di valore metallico con il soldo d'argento carolingio: A. Rovelli, *Economia monetaria e monete nel dossier di Campione*, in *Carte di famiglia* cit., pp. 124-125.

⁽¹⁰⁵⁾ *MD*, I/1, n. 43, anni 781-810, Arogno.

⁽¹⁰⁶⁾ L. Feller, *Sulla libertà personale nell'VIII secolo: i dipendenti dei Totoni*, in *Carte di famiglia* cit., pp. 194-195.

⁽¹⁰⁷⁾ *ChLA*, LXVIII, *Piacenza V*, ed. P. Degni, Dietikon-Zürich, 2006, n. 32, 845 maggio, senza luogo.

⁽¹⁰⁸⁾ Cfr. sopra, t. c. nota 79.

Appendice

828 febbraio-ante novembre

Rottari, abitante in territorio veronese, figlio del fu Rotecari longobardo, vivente a legge longobarda, dona per *morgengabe* alla moglie Gaiberga, figlia di Antonio *de Foriole*, otto servi, singolarmente elencati.

Originale: Archivio dell'abbazia di Nonantola, perg. cartella II, 11 [A]. Nel verso, di mano del sec. XI: «Morganato Rotari de Vero|na». Pergamena danneggiata dall'umidità che ha comportato perdite di porzioni del derma (risarcite da recente restauro) lungo i margini destro, sinistro e superiore.

La scrittura del chierico Anscouse, rogatario della carta, pur essendo ben inserita nel contesto delle varie espressioni grafiche derivate dalla corsiva nuova, mostra connotati che rivelano un'educazione di non stretta ascendenza documentaria. Tali appaiono, per esempio, il compendio abbreviativo per *est*, qui presente nella forma della nota tironiana dei due punti separati da un colon, l'uso di inserire le cifre entro una cornice di doppi punti e, forse, la *g* di modello 'semionciale' anche se di esecuzione piuttosto rozza. Nel complesso la prova grafica del rogatario appare di buona capacità esecutiva conservando un discreto allineamento e un'ottima giustificazione della pagina. Di livello elementare appaiono le sottoscrizioni di Rottari, autore dell'azione giuridica e unico fra i partecipanti all'azione documentaria ad avere appreso una scrittura di modello carolino, di Frederis e di Audilio (del quale colpiscono le forme della *a* aperta e col primo tratto angoloso e della *t* col tratto orizzontale fortemente ondulato); appena migliori sono le prove grafiche di Lobo, Audeberte e Petrus, mentre di livello decisamente superiore è l'usuale di Rodualde la quale rivela, nell'impianto generale e in alcuni caratteri particolari (come per es. la lettera *g*), l'apprendimento di modelli transalpini (forse retici).

Interessante, ancorché di incerta lettura, appare il ripensamento presente nella sottoscrizione autografa dell'attore. Questi scrive, infatti, a seguire il pronome dimostrativo *anc* e prima della specificazione del tipo di negozio giuridico compendiato nel tenore del documento, qualcosa che poi cassa per mezzo di depennamento e, soprattutto, di rozzo dilavamento. Lo spazio occupato da tale correzione occupa l'estensione di circa sei lettere nella scrittura, una incerta elementare di base di modello prevalentemente carolino e dal modulo piuttosto grande, propria di Rottari. Le ultime tre lettere, *eta* (cfr. nota

e), appaiono di più sicura interpretazione, mentre del tutto insicura è la ricostruzione di ciò che precede. Dopo *anc*, infatti, si scorgono due tratti di penna corti sul rigo e verticali assai ravvicinati e apparentemente depennati da un terzo tratto di penna discendente in diagonale da sinistra verso destra; segue un tratto di penna, anch'esso corto sul rigo e verticale, cassato, sembrerebbe, mediante dilavamento e quindi altri due tratti, corti come i precedenti, ma il primo dei quali con attacco ricurvo a sinistra. A fronte della posizione nella frase occupata dal termine cassato e da quanto è dato leggere con una qualche certezza, sorge spontaneo interpretare il tutto come *meta* con la *m* frutto di parziale ripensamento e di pessima esecuzione. Se la proposta di lettura è corretta, Rotari, forse tratto in inganno dalla prossimità tra i due istituti di diritto coniugale, avrebbe dapprima pensato alla *meta* salvo poi prontamente correggersi.


Per la datazione si rinvia a quando discusso nel testo, alle note 16-23.

✕ In Christi nomine, inperante dom(no) nos(tro) Lodovuicho semperque^(a) augusto anno | .XV. inperio eius et Lotterio filio eius idem et inperio eius anno sexto, per ind(ictione) | sexta. Feliciter. Quap(ro)p(ter) et ideo ego Rottari habitatur fine Veronen[se] | filius b(on)e m(emorie) Rotecari Langobardo, quia et ego vivere videor me ipsa | lege nostra Langobardorum et sic consecante me ipsa mea | lege, sic facio adque confirmo in te amantissima oxore^(b) mea Gaip(er)|ga, filia Antoni de Foriole in die votorum^(c) nupciarum^(d) vel in caput | morgani, id est inter servus et ancillas nomina octo et id est nomina | eorum in primis Lobaldo cum oxore sua Agidruda, et Iohannolo cu[m] | oxore sua Ermidruda, Agip(er)to cum uxore sua Dragelda, Ossolo | et Lantep(er)to, istus sup(er) todos per hunc cartola scripcionis confirma|vit in te suprascripta dilecta mea Gaip(er)ga in die ut supra dix[i]mus ut le|ceat te ipso meo dato habere, tenere et in omnibus possedere.

✕ Ego Rohteri in anc^(e) morgincaput ad me | facta m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). Signu ✕ ma(nus) Audualdo de Bressia t(es)t(is). Signu ✕ ma(nus) | Raniberto de Papia t(es)t(is). Signu ✕ ma(nus) Aistulfo de Bressia t(es)t(is). | ✕ Ego Frederis rogatus m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). ✕ Ego Rodualde rogatus m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). | ✕ Ego Adilio rogatus m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). ✕ Ego Lobo rogatus m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). | ✕ Ego Audeberte rogatus m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). ✕ Ego Petrus rogatus m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi).

✕ Ego Anscause cl(ericus) rogatus ad Rottari scripsi cumplivit.

(a) Tra la p e la q dilavamento di una lettera principiata. (b) Così A. (c) La seconda o corr. da u (d) p corr. da c, come pare. (e) Segue uno spazio occupato da alcuni tratti di penna il primo dei quali dep., gli altri malamente dilavati; gli ultimi tre sono le lettere eta, cfr. nota introduttiva.



828 dopo l'aprile
Nonantola, Archivio dell'Abbazia, II, 11